



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMILIANO SILVETTI

Seduta del 04/11/2016

### FATTO

Il 16 ottobre 2008 la ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione *pro solvendo* del quinto della sua pensione, per un importo lordo di € 38.400,00, rimborsabile in n. 120 rate dell'importo di € 320,00 cadauna.

La ricorrente provvedeva a corrispondere l'importo richiesto dalla banca per l'estinzione anticipata del finanziamento sulla base del conteggio del 9 ottobre 2012.

In mancanza di positivo riscontro al reclamo da parte della banca convenuta, con ricorso presentato il 29 febbraio 2016, la cliente si rivolge quindi all'Arbitro Bancario Finanziario, lamentando il mancato rimborso di quota parte di commissioni ed oneri a lei addebitati per un importo totale di € 4.275,59, oltre interessi. Chiede inoltre il ristoro delle spese legali.

Nel costituirsi in giudizio, la banca resistente eccepisce, in via preliminare, di non essere legittimata passivamente per quanto riguarda la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, il cui ristoro spetterebbe semmai alla compagnia di assicurazione.

Nel merito, chiede al Collegio di voler respingere il ricorso perché infondato.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## DIRITTO

1. L'oggetto della presente controversia concerne le contestazioni mosse dalla ricorrente rispetto alle somme asseritamente non stornate, all'atto dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato *inter partes*, dall'intermediario convenuto (che peraltro, in data 12 maggio 2016, successivamente al deposito del ricorso, risulta cancellato dagli albi degli intermediari ex 106 e 107 TUB).

2. Le contestazioni mosse dalla ricorrente circa la correttezza e legittimità del conteggio di estinzione sono fondate.

Il diritto del consumatore a una riduzione del costo complessivo del credito nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato è previsto dall'art. 125-*sexies* TUB, norma più volte ritenuta inderogabile dall'Arbitro Bancario Finanziario (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 2144 del 14 ottobre 2011) e la cui piena applicabilità al contratto *de quo* non può revocarsi in dubbio.

In proposito, acquista primario rilievo la distinzione tra somme richieste dall'intermediario a fronte di prestazioni già rese, dunque godute dal cliente, e somme che costituiscono il corrispettivo di attività non ancora eseguite, delle quali il cliente avrebbe dovuto godere in futuro qualora non avesse esercitato la facoltà di estinzione anticipata. Tale distinzione è decisiva in quanto, stante l'intervenuta cessazione del rapporto, l'intermediario potrà ottenere solo le prime, ma non anche le seconde, essendo queste ultime relative a prestazioni ancora da rendere (cfr. il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009).

3. Il conteggio estintivo formulato dall'intermediario resistente ricomprende somme già corrisposte dalla cliente a fronte di attività non eseguite dalla controparte al momento della estinzione del finanziamento in essere. Come chiarito, l'intermediario non può trattenere tali somme, essendo esse relative a prestazioni delle quali la cliente non ha potuto usufruire.

Orbene, in ordine alle commissioni, ivi comprese quelle spettanti alla mandataria e all'intermediario del credito, dalla documentazione contrattuale versata in atti non emerge con la necessaria chiarezza l'asserita loro natura di costi "*up front*". Le indicazioni contenute nel contratto, cioè, non forniscono chiara rappresentazione delle componenti degli oneri commissionali fatti gravare sulla ricorrente e disattendono le istruzioni di trasparenza della Banca d'Italia, secondo le quali gli intermediari sono tenuti ad evidenziare, nei contratti e nei fogli informativi per la clientela, "*le commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo*" proprio in vista dei rimborsi dovuti in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti (cfr. Comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011).

In assenza della necessaria trasparenza, il Collegio pertanto ritiene, in conformità al suo oramai consolidato orientamento (v., Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167 del 22 settembre 2014), che debba essere riconosciuto il diritto della ricorrente al rimborso *pro quota* di quanto corrisposto all'atto della conclusione del contratto a titolo di commissioni e, nell'impossibilità di enucleare la parte di esse soggetta a maturazione nel corso del tempo, che gli importi da retrocedere debbano essere determinati applicando il metodo di calcolo *pro rata temporis* rispetto all'intero ammontare versato.

4. Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla sottoscrizione di polizze assicurative collegate al finanziamento il Collegio ritiene, in via preliminare e in conformità al proprio costante orientamento in materia, priva di pregio l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 7216 del 31 ottobre 2014).



Secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, l'obbligo di restituzione fa comunque carico al finanziatore, secondo un metodo di calcolo proporzionale del relativo ammontare (v. nuovamente la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167 del 22 settembre 2014, alle cui motivazioni si fa rinvio).

5. Con riguardo alla quantificazione delle somme indebitamente percepite dalla banca, in conformità all'orientamento già seguito dall'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 962 del 30 marzo 2012), occorre procedere alla ripartizione del totale degli oneri sostenuti per il numero totale delle rate in cui era articolato il finanziamento. Si otterrà così l'importo *pro rata* degli oneri accessori non imputabili al consumatore.

Seguendo l'anzidetto consolidato metodo, gli importi che devono essere corrisposti alla ricorrente a titolo di restituzione delle commissioni e degli oneri a costei addebitate all'atto dell'estinzione anticipata sono i seguenti

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni mandante</i>				1.397,85	838,71	491,96	346,75
<i>Commissioni mandataria</i>				2.349,12	1.409,47		1.409,47
<i>Commissioni intermediario del credito</i>				2.688,00	1.612,80		1.612,80
Oneri assicurativi				906,57	543,94		543,94
<b>Totale</b>							<b>3.912,96</b>

La ricorrente ha dunque diritto di ottenere l'importo di € 3.912,96.

6. Non può invece essere accolta la domanda di ristoro delle spese legali, peraltro formulata per la prima volta nel ricorso.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3912,96 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA